



## **Delibera della Giunta Regionale n. 808 del 30/12/2011**

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E  
INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE NON BALNEABILI PER L'ANNO 2012 AI SENSI DEL  
D.LGS N 116 DEL 30 MAGGIO 2008 E DM 30.3.2010

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

#### **PREMESSO**

- a. che il d. lgs. 30 maggio 2008, n. 116, nel recepire la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE stabilisce nuove norme in materia di gestione, monitoraggio, classificazione e informazione delle acque destinate alla balneazione;

#### **VISTO**

- a. il Decreto Interministeriale di attuazione del d.lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/10 che definisce i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche inerenti il controllo della qualità delle acque di balneazione;

#### **CONSIDERATO**

- a. che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 116/08 compete alla Regione:
  - a.1 l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
  - a.2 l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
  - a.3 l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
  - a.4 la classificazione delle acque di balneazione;
  - a.5 la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
  - a.6 l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione ;
  - a.7 le azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
  - a.8 l'informazione al pubblico;
- b. che ai sensi del citato articolo relativamente al comma 1 lettera a) si dovrà procedere alla individuazione delle acque di balneazione entro il 31 dicembre e dei punti di monitoraggio per la stagione balneare 2012 entro la data stabilita del 1° marzo con contestuale trasmissione al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare;

#### **RILEVATO**

- a. che la Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), quale struttura di supporto tecnico per l'Assessorato alla Sanità, ha provveduto alla valutazione e la classificazione dei tratti di mare destinati alla balneazione con le modalità di cui all'art. 7, comma 2 del d.lgs. 116/08 i cui esiti sono stati comunicati con nota prot. n 44118 del 5.12.2011 e successiva integrazione;

#### **PRESO ATTO**

- a. che la stagione balneare inizia il 1 maggio e termina il 30 settembre;
- b. che il provvedimento di classificazione delle acque di mare destinate alla balneazione, come previsto dal d.lgs. 116/08 deve essere portato a conoscenza delle Amministrazioni Comunali interessate all'inizio della stagione di campionamento (Aprile 2012 - un mese prima dell'inizio della stagione balneare) per l'adozione dei necessari provvedimenti di cui all'art. 5 del d.lgs. 116/08;

- c. che le acque di balneazione classificate come acque di qualità “scarsa”, devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 1, p.to 4 del d.lgs. 116/08;

## VALUTATO

- a. che, in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Decreto Interministeriale di attuazione del d.lgs. 116/08 firmato dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Ambiente in data 30/03/10, le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere nuovamente destinate alla balneazione in seguito all'attuazione di quanto previsto al medesimo comma 5 dell'art. 2;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere alla valutazione e classificazione delle acque di mare destinate alla balneazione secondo i criteri stabiliti dalla normativa in vigore come dalla allegata tabella, elaborata dall'ARPAC, predisposta sulla base della elaborazione statistica dei risultati analitici e delle eventuali ispezioni effettuate dai Dipartimenti Provinciali ARPAC durante il monitoraggio delle ultime quattro stagioni balneari;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

## DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

1. di valutare e classificare, ai sensi del d.lgs. 116/08 artt. 2 e 8, le acque di mare destinate alla balneazione per la stagione 2012 come da elenco allegato n.1 che è parte integrante del presente provvedimento definito “Elenco acque marine balneabili”;
2. di precisare che le acque di balneazione sono classificate secondo quanto indicato nell'art 8 d.lgs n 116/2008 conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato II allo stesso;
3. di precisare inoltre che le acque definite di “nuova classificazione” sono quelle acque che precedentemente risultavano temporaneamente vietate ai sensi dell'art 7 del DPR 470/82 e che sono state riammesse alla balneazione, nel corso della stagione balneare 2011, in applicazione dell'art 2 comma 5 e 7 del DM 30 marzo 2010;
4. di stabilire che le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, riportate nell'elenco allegato n.2, definito “Elenco acque marine non balneabili” che è parte integrante del presente provvedimento, devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 1 , p.to 4 del d. lgs. 116/08;
5. di stabilire che, in sede di prima applicazione ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Decreto Interministeriale di attuazione del d.lgs. 116/08 firmato dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Ambiente in data 30/03/10, le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e successive modificazioni ed integrazioni, riportate anch'esse nell'elenco allegato ( n. 2), possono essere nuovamente destinate alla balneazione in seguito all'attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'art. 2 del citato DM 30 marzo 2010;
6. di portare a conoscenza delle Amministrazioni Comunali interessate, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del gli esiti di cui al presente provvedimento per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
7. di inviare la presente deliberazione ai Settori Assistenza Sanitaria e Tutela dell'Ambiente ed Ecologia, per quanto di rispettiva competenza;
8. di provvedere alla pubblicazione sul BURC e sul portale della Regione Campania.